



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 13

**Pubblicato sul sito www.agcm.it
30 marzo 2026**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A527 - COMUNE DI GENOVA/DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	
<i>Provvedimento n. 31879</i>	5
A540 - CONDOTTE ABUSIVE ITALGAS/ATEM VENEZIA 1	
<i>Provvedimento n. 31880</i>	7
A578 - COMPORTAMENTI ANTICOMPETITIVI NEL MERCATO DEI SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA	
<i>Provvedimento n. 31887</i>	9
I808C - GARA CONSIP FM4/ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT - RIDETERMINAZIONE SANZIONE REKEEP	
<i>Provvedimento n. 31885</i>	21
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	22
C12795 - NEXTURE/SIPRAL PADANA	
<i>Provvedimento n. 31881</i>	22
C12801 - NEXI/RAMO DI AZIENDA DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO	
<i>Provvedimento n. 31882</i>	26
C12803 - ROTT-FERR/R. CASINI	
<i>Provvedimento n. 31883</i>	32
C12804 - CANARBINO/ENERGIA PULITA	
<i>Provvedimento n. 31884</i>	36
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	40
AS2154 – PROGETTO TIM - URBAN VISION / CONVERSIONE DELLE POSTAZIONI TELEFONICHE PUBBLICHE IN CABINE DIGITALI MULTISERVIZI	40

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A527 - COMUNE DI GENOVA/DISTRIBUZIONE GAS NATURALE

Provvedimento n. 31879

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera n. 27585 del 12 marzo 2019, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990 (A527 - *Comune di Genova/Distribuzione gas naturale*), nei confronti delle società Ireti S.p.A., Italgas Reti S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 102 TFUE nel mercato della gestione del servizio di distribuzione del gas e, in particolare, nella fornitura da parte dei gestori *incumbent* di informazioni necessarie alla predisposizione del bando di gara per la nuova procedura di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale nell'Ambito Territoriale Minimo Genova 1;

VISTA la propria delibera n. 28082 del 14 gennaio 2020, con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni presentati dalle società Ireti S.p.A., Italgas Reti S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

VISTA l'istanza di modifica parziale delle modalità di rendicontazione degli impegni all'Autorità, trasmessa da Italgas Reti S.p.A. il 30 gennaio 2026 e riguardante, in particolare, l'interruzione della trasmissione all'Autorità delle singole evidenze di cui al punto b) della delibera finale dell'Autorità contenuta nel provvedimento n. 28082 del 14 gennaio 2020;

CONSIDERATO che la società istante, in qualità di gestore con operatività nazionale, che ha di recente acquisito e incorporato la società 2i Rete Gas S.p.A. (anch'essa gestore nazionale soggetto ad analoghe prescrizioni), riceve numerose richieste nel corso di ciascun anno, ciascuna delle quali viene trasmessa all'Autorità unitamente al riscontro della società;

CONSIDERATO che il comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, introdotto dalla legge 5 agosto 2022 n. 118 recante, "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*", ha rafforzato i poteri delle stazioni appaltanti di richiesta delle informazioni necessarie ai fini della predisposizione del bando di gara dotandole di poteri sanzionatori nel caso in cui il gestore uscente "*ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito*";

CONSIDERATO che il controllo dell'attuazione degli impegni da parte dell'Autorità, nel mutato contesto normativo, può essere effettuato in maniera efficace e con un minore aggravio dell'azione amministrativa anche tramite la sola relazione annuale di riepilogo delle richieste ricevute e dei riscontri forniti dalle società interessate dagli impegni;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per una modifica delle modalità di rendicontazione all'Autorità dell'attuazione degli impegni resi vincolanti con la delibera n. 28082 del 14 gennaio 2020;

RITENUTO, infine, che gli impegni presentati da Ireti S.p.A., Italgas Reti S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990 e resi obbligatori con la citata delibera del 14 gennaio 2020, restano immutati per tutti gli altri profili;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) l'accoglimento dell'istanza presentata dalla società Italgas Reti S.p.A. il 30 gennaio 2026 con riferimento alle modalità di rendicontazione delle richieste ricevute dalle stazioni appaltanti e delle relative risposte;

b) e la modifica della lettera b) del dispositivo della delibera n. 28082 del 14 gennaio 2020, che viene riformulata nel modo seguente: *“b) che le società Ireti S.p.a., Italgas Reti S.p.a. e 2i Rete Gas S.p.a. diano conto all'Autorità dell'attuazione degli impegni trasmettendo, al termine di ciascun anno, un riepilogo delle richieste informative avanzate dalle stazioni appaltanti e delle relative risposte”*.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

A540 - CONDOTTE ABUSIVE ITALGAS/ATEM VENEZIA 1*Provvedimento n. 31880*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2026;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera n. 28249 del 27 maggio 2020 con la quale era stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990 (A540 - *Condotte abusive Italgas/Atem Venezia 1*), nei confronti di Italgas Reti S.p.A. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 102 TFUE nel mercato della gestione del servizio di distribuzione del gas e, in particolare, nella fornitura da parte dell'incumbent di informazioni necessarie alla predisposizione del bando di gara per la nuova procedura di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale nell'Ambito Territoriale Minimo (di seguito, "ATEM") Venezia 1;

VISTA la propria delibera n. 28585 del 23 febbraio 2021, con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni presentati da Italgas Reti S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

VISTA la propria delibera n. 30622 del 2 maggio 2023, con la quale è stata disposta, a seguito di un'istanza di Italgas Reti S.p.A., la revoca parziale degli impegni resi vincolanti dall'Autorità con la citata delibera n. 28585 del 23 febbraio 2021;

VISTA l'istanza di revoca parziale degli impegni, fatta pervenire da Italgas Reti S.p.A. il 30 gennaio 2026, in ragione dell'entrata in vigore della Deliberazione ARERA 142/2025/R/gas, che ha stabilito, tramite il cosiddetto "*Chiarimento Aggiornamento VIR*", i criteri di aggiornamento dei valori di rimborso delle reti di distribuzione di gas (VIR) già notificati alle Stazioni Appaltanti o agli Enti Concedenti, non rendendo più necessario, per molti ATEM, l'invio della nota metodologica di cui all'impegno n. 5 del quale Italgas Reti S.p.A. chiede la revoca;

CONSIDERATO che l'invio della citata nota metodologica di cui all'impegno n. 5 è tuttora richiesto da un certo numero di Stazioni Appaltanti o Enti Concedenti;

RITENUTO che la citata Deliberazione ARERA, avendo fissato i criteri di aggiornamento del valore di rimborso (VIR), rende superflua la predisposizione e l'invio della citata nota metodologica da parte di Italgas Reti S.p.A. per una parte degli ATEM interessati;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

- a) l'accoglimento dell'istanza presentata dalla società Italgas Reti S.p.A. il 30 gennaio 2026 limitatamente alla tempistica di invio della nota metodologica;
- b) e la modifica della delibera n. 28585 del 23 febbraio 2021, con esclusivo riferimento alla frequenza dell'invio della relazione di cui alla lettera c) del dispositivo, in cui le parole "*ogni sei mesi*" sono sostituite con le parole "*ogni anno*".

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

**A578 - COMPORTAMENTI ANTICOMPETITIVI NEL MERCATO DEI SERVIZI
SOSTITUTIVI DI MENSA***Provvedimento n. 31887*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea sulla cooperazione nell'ambito della rete delle Autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la segnalazione presentata da Federdistribuzione in data 17 luglio 2025, successivamente integrata nei mesi di settembre e novembre 2025 anche in nome e per conto di otto operatori della grande distribuzione organizzata;

VISTA la segnalazione presentata dall'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori – Coop in nome e per conto delle principali cooperative aderenti, in data 3 dicembre 2025 e la successiva produzione documentale del 6 febbraio 2026;

VISTA la segnalazione presentata dall'Associazione Nazionale delle Cooperative Dettaglianti – Conad in data 26 gennaio 2026 e la successiva produzione documentale del 12 marzo 2026;

VISTE le informazioni fornite nel corso delle audizioni svolte con Satisfelfare S.p.A. in data 10 ottobre 2025, con operatori della grande distribuzione organizzata appartenenti a Selex S.p.A. in data 5 e 11 dicembre 2025, con l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori – Coop in data 23 gennaio 2026 e con MD S.p.A. in data 3 febbraio 2026;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I LE PARTI

1. Edenred SE è la società francese capogruppo del gruppo Edenred (di seguito, "Gruppo Edenred"), quotata nel mercato azionario di Parigi Euronext. Il Gruppo Edenred è attivo a livello globale principalmente in tre settori: i) fornitura di prodotti e servizi prepagati per dipendenti pubblici e privati; ii) servizi per la mobilità e iii) servizi di c.d. *welfare* aziendale e di controllo delle spese e di incentivazione aziendale.

Il Gruppo Edenred è attivo in Italia nei suddetti settori tramite le controllate Edenred UTA Mobility S.r.l., Edenred Italia S.r.l..

Nel 2024, il Gruppo Edenred ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato di circa [2-3]* miliardi di euro, di cui circa [100-595] milioni realizzati in Italia¹.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ Cfr docc 37.1; 37.3; 37.8; 37.9.

2. Edenred Italia S.r.l. (di seguito, “Edenred”) è la società del Gruppo Edenred controllata da Edenred SE attiva in Italia nella gestione di servizi sostitutivi di mensa mediante l’emissione di buoni pasto a marchio Ticket Restaurant. Edenred è anche attiva nella fornitura di altri *benefit* aziendali, quali buoni acquisto, e nella fornitura di servizi di *welfare* aziendale via piattaforma. Nel 2024, Edenred ha realizzato in Italia un fatturato di circa [100-595] milioni di euro².

3. Federazione delle Associazioni delle Imprese e delle Organizzazioni Associate della Distribuzione Moderna Organizzata (di seguito, “Federdistribuzione”) è una federazione che riunisce e rappresenta le aziende della distribuzione moderna, alimentare e non alimentare. Le imprese associate a Federdistribuzione realizzano una quota pari al 52,2% del totale fatturato della distribuzione moderna alimentare in Italia.

4. Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori – Coop (di seguito, “ANCC-Coop”) è l’associazione di rappresentanza delle cooperative di consumatori.

5. Associazione Nazionale delle Cooperative Dettaglianti (di seguito, “ANCD-CONAD”) è l’associazione delle cooperative di imprenditori autonomi operanti nel settore della grande distribuzione organizzata sotto le insegne e i marchi di CONAD – Consorzio Nazionale Dettaglianti.

II IL QUADRO NORMATIVO

6. Il buono pasto è un titolo di pagamento utilizzato dai dipendenti di imprese o amministrazioni pubbliche per pagare, totalmente o parzialmente, pasti o prodotti alimentari presso esercizi convenzionati.

7. Le società emittenti vendono i buoni ai datori di lavoro, che li acquistano pagando il valore nominale più un’eventuale commissione di emissione oppure beneficiando di uno sconto sul valore nominale. I buoni vengono poi distribuiti ai dipendenti, che li utilizzano presso ristoranti, bar, supermercati e altri esercizi autorizzati, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

8. Gli esercizi convenzionati, dopo aver accettato dai lavoratori i buoni pasto come corrispettivo, li presentano agli emittenti presso i quali si sono preventivamente convenzionati, ottenendo il rimborso del valore nominale dei buoni, al netto di una trattenuta applicata dall’emittente sotto forma di commissione di rimborso (o sconto incondizionato).

9. In relazione allo sconto incondizionato, il legislatore è più volte intervenuto introducendo specifiche limitazioni volte a disciplinarne sia il valore massimo applicabile sia la tipologia di servizi che tale sconto è chiamato a remunerare.

10. In primo luogo, l’articolo 131 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (“Codice dei contratti pubblici”) ha introdotto nell’ordinamento una specifica regolamentazione dell’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa all’esito di gare pubbliche. Al riguardo, l’articolo 131, comma 5, lettera c), indica, tra i criteri di valutazione dell’offerta che dovranno essere previsti dal bando di gara, “*lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto*”, precisando che “*tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti*”.

11. Successivamente, l’articolo 37 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha esteso il tetto del 5% alla commissione che le società emittenti possono

² Cfr doc 37.8.

richiedere agli esercenti convenzionati a qualsiasi tipologia di accordo, inclusi dunque gli accordi di convenzionamento del settore privato³.

12. In sintesi, ai sensi della nuova normativa, lo sconto incondizionato, la cui misura non può eccedere il 5% del valore nominale del buono pasto (di seguito, “il Tetto”), dovrà remunerare tutte le attività necessarie per la corretta e completa esecuzione del processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto, tra cui rientrano i c.d. servizi base (*i.e.*, istruttoria di adesione, autorizzazione delle transazioni, rendicontazione, fatturazione e liquidazione dei buoni). Ne consegue che gli emittenti non potranno imporre agli esercenti, in via diretta o indiretta, corrispettivi eccedenti il Tetto per l'erogazione di tali servizi connessi all'accettazione e rimborso dei buoni pasto.

13. Ai sensi dell'articolo 37, comma 3, tale previsione ha trovato applicazione a decorrere dal 1° settembre 2025 rispetto agli accordi già in essere alla data di entrata in vigore della legge. Al fine di consentire un equilibrato riallineamento delle pattuizioni contrattuali che legano l'impresa emittente ai committenti datori di lavoro, l'articolo 37, comma 4, prevede un regime transitorio, in forza del quale “*per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continuano ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima della data di entrata in vigore* [ndr: della Legge annuale per il mercato e la concorrenza] *comunque non oltre il 31 dicembre 2025*”⁴. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2026, trovano applicazione le nuove disposizioni con riferimento a tutti i buoni pasto in circolazione.

III LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

III.1 Le segnalazioni pervenute e le evidenze acquisite

14. Nel periodo compreso tra luglio 2025 e gennaio 2026 sono pervenute all'Autorità diverse segnalazioni aventi a oggetto condotte poste in essere da Edenred e, a seguire, dalle altre principali società emittenti in materia di accettazione di buoni pasto, rapporti con i *provider* tecnologici e condizioni di rimborso, successivamente all'introduzione del Tetto⁵.

15. L'insieme delle informazioni fornite dai segnalanti e di quelle autonomamente acquisite ha portato a focalizzare l'analisi sulle condotte che vengono descritte in dettaglio nel prosieguo.

³ In particolare, la norma dispone che “*al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che promuovano lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità e utilità sociale, l'articolo 131, comma 5, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applica anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del predetto articolo, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti. Conseguentemente, gli accordi di cui al primo periodo prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto*”. Il comma 2 dell'articolo 37 prevede che le clausole contrarie a tale disposizione “*sono nulle e sono sostituite di diritto da quanto previsto dal medesimo comma* (ndr: l'art. 37, primo comma)”.

⁴ Si precisa che le disposizioni in commento risultavano già applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza nei confronti degli esercenti che alla medesima data non erano vincolati da alcun accordo con imprese emittenti. La norma prevede altresì la possibilità per le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025 di “*recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi o oneri*”.

⁵ La prima segnalazione è stata presentata in data 17 luglio 2025 da Federdistribuzione (cfr. doc. 2), e successivamente integrata nei mesi di settembre (cfr. doc. 3) e novembre 2025 (cfr. doc. 8) anche in nome e per conto di otto primari operatori della grande distribuzione organizzata (di seguito, “GDO”). In data 3 dicembre 2025, l'ANCC-Coop, anche in nome e per conto delle principali cooperative aderenti (cfr. doc. 10), e, successivamente, in data 26 gennaio 2026, ANCD-CONAD (cfr. doc. 16), hanno presentato distinte segnalazioni. Infine, nell'ambito delle audizioni svolte con alcune emittenti, nonché con i principali operatori della grande distribuzione organizzata, sono stati acquisiti elementi utili a ricostruire il contesto tecnico e commerciale nel quale si collocano le condotte segnalate. Si fa riferimento alle audizioni con Satisfelfare S.p.A. (10 ottobre 2025) e con diversi operatori della GDO – tra cui Rialto S.p.A. (di seguito, “Rialto”) e Unicom S.r.l. (5 dicembre 2025), Magazzini Gabrielli S.p.A. e Megamark S.r.l. (11 dicembre 2025), ANCC-Coop (23 gennaio 2026) e MD S.p.A. (di seguito, “MD”) (3 febbraio 2026).

16. Al fine di meglio comprendere la natura e la portata delle condotte che verranno descritte in seguito, appare opportuno illustrare preliminarmente il processo di accettazione dei buoni pasto da parte degli operatori della GDO e descrivere il ruolo dei vari soggetti coinvolti in tale processo.

17. Per incassare i buoni pasto, per gli operatori della GDO⁶ è necessario dotarsi di un'ideale infrastruttura di accettazione, le cui specifiche tecniche variano a seconda che si tratti di buoni pasto elettronici (di seguito, "BPE"⁷) o di buoni pasto cartacei (di seguito, "BPC").

18. Per quanto riguarda l'accettazione dei BPC è necessario procedere alla loro dematerializzazione mediante un lettore ottico, che consente la lettura del codice identificativo del titolo. In particolare, l'operatore di cassa, una volta ritirato il BPC dal cliente, ne scansiona il codice a barre; il sistema di cassa dell'esercente trasmette quindi l'avvio della transazione al cosiddetto centro transazionale di un intermediario tecnologico (di seguito anche "*provider*"), il quale inoltra i dati alla piattaforma dell'emittente per la verifica della validità del buono. L'esito dell'operazione viene comunicato dall'emittente all'intermediario e, da questi, al sistema di cassa dell'esercente, che registra la transazione come completata.

19. Per quanto riguarda i BPE, la GDO dispone di due alternative. La prima prevede di avvalersi di *provider*, anche per l'accettazione dei BPE, sostenendo le relative tariffe per il servizio reso da tali ultimi soggetti; in tale ipotesi, il meccanismo di autorizzazione è analogo a quello dei BPC, con il sistema di cassa collegato al *provider*, che dialoga con la piattaforma dell'emittente. Tale sistema di connessione indiretta presuppone che il *provider* sia autorizzato dall'emittente a accedere alla relativa infrastruttura autorizzativa, con specifiche configurazioni per ciascun circuito. In alternativa, la GDO può sviluppare, a proprie spese, un collegamento diretto tra i propri sistemi di cassa e le piattaforme dei principali emittenti. In presenza di tale integrazione diretta, i sistemi di cassa comunicano direttamente con l'emittente secondo le specifiche tecniche da quest'ultimo definite, senza il coinvolgimento di intermediari. In entrambi i casi, il rimborso dei buoni da parte delle emittenti avviene al netto dello sconto incondizionato previsto dai contratti di convenzionamento.

20. Anteriormente all'entrata in vigore del Tetto, gli operatori della GDO che disponevano di un'integrazione diretta con le piattaforme delle società emittenti corrispondevano a queste ultime una commissione per buono pasto transato o per transazione effettuata. Gli operatori della GDO che avevano invece optato per l'integrazione indiretta sostenevano un ulteriore costo di accettazione, consistente nella *fee* corrisposta ai *provider* tecnologici per la gestione accentrata delle transazioni.

III.2 La dismissione dell'integrazione diretta

21. Dalle segnalazioni e dalle audizioni svolte emerge che, fino alla fine del 2025, una parte significativa degli operatori della GDO gestiva l'accettazione dei BPE mediante un sistema di integrazione diretta tra le barriere di cassa e le piattaforme delle società emittenti.

22. In particolare, tra gli operatori auditi, Rialto, sei Cooperative parte di ANCC-Coop, Esselunga S.p.A. (di seguito "Esselunga"), e diverse centinaia di punti vendita aderenti a ANCD-Conad

⁶ A differenza degli operatori della GDO i cui punti vendita sono caratterizzati da una pluralità di casse, per gli esercenti di minori dimensioni, come bar e ristoranti, l'infrastruttura di accettazione dei buoni pasto è meno complessa e in genere consiste in un POS dedicato fornito direttamente dall'emittente, oppure in un POS "unico" fornito da un *provider*. Nel caso in cui l'esercente utilizzi un POS fornito dall'emittente, tale dispositivo è normalmente abilitato all'accettazione dei soli buoni emessi dalla medesima società; ne consegue che, per accettare buoni di diversi emittenti, l'esercente deve dotarsi di più POS. Qualora l'esercente si avvalga di un POS "unico" di un *provider* terzo, la transazione viene inoltrata a una piattaforma tecnica indipendente che smista i BPE verso l'emittente corrispondente.

⁷ Ai fini del presente provvedimento, per buoni pasto elettronici si intendono i buoni emessi in forma elettronica, comprensivi anche dei cosiddetti buoni pasto digitali (BPD). La principale differenza tra BPE e BPD è che i primi sono caricati su un supporto fisico (ad esempio, una tessera elettronica dotata di *chip*) mentre i BPD sono caratterizzati dalla completa dematerializzazione del supporto e dalla gestione tramite applicazioni o *wallet* digitali.

risultavano dotati di integrazione diretta con Edenred per l'accettazione dei BPE, almeno fino a dicembre 2025.

23. Rialto e ANCC-Coop hanno riferito che, per prima Edenred, a maggio 2025, e, successivamente, alcune altre emittenti avrebbero comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2026, la connessione diretta non sarebbe stata più garantita. Contestualmente, veniva prospettata la possibilità di rivolgersi a *provider* (anche detti “*system integrators*”) terzi “autorizzati” dalle medesime società emittenti. Secondo quanto riferito da diversi operatori, Edenred avrebbe fornito una lista iniziale di tre *provider*, successivamente ampliata ad altri operatori⁸.

24. In particolare, una cooperativa aderente a ANCC-Coop ha riferito che Edenred avrebbe prospettato la possibile dismissione dell'integrazione diretta per la prima volta nel corso di un incontro del 9 maggio 2025, giustificando tale scelta con esigenze di sostenibilità economica conseguenti all'introduzione del Tetto. A seguito di richieste di chiarimento, in un successivo incontro del 23 luglio 2025, Edenred avrebbe confermato l'intenzione di superare il modello di integrazione diretta, modificando tuttavia la motivazione addotta, riferendosi non più a ragioni economiche ma a presunte esigenze tecnologiche⁹.

25. Secondo quanto riferito da diversi segnalanti, in una prima fase, la prospettazione della cessazione dell'integrazione diretta è avvenuta solamente in via orale, nel corso di incontri bilaterali o interlocuzioni commerciali, senza l'invio di comunicazioni formali che indicassero termini certi di disattivazione del servizio¹⁰. In particolare, ANCC-Coop ha segnalato che, anche a fronte di diffide scritte¹¹, Edenred non avrebbe formalizzato in alcun documento scritto l'intenzione di dismettere l'integrazione diretta, pur continuando a prospettarne la cessazione in sede informale (incontri o colloqui per le vie brevi).

26. Tuttavia, a febbraio 2026, Edenred ha trasmesso a Esselunga e ad alcune cooperative del sistema Conad una comunicazione scritta avente a oggetto “*aggiornamenti tecnologici al sistema di connessione*”, nella quale si afferma espressamente che il sistema di connessione diretta è in corso di graduale dismissione, indicando il 31 marzo 2026 quale data di cessazione. Nella medesima comunicazione Edenred prospetta due diverse alternative per l'erogazione del servizio di accettazione, ossia l'integrazione tramite un *provider* terzo ovvero, in alternativa, la messa a disposizione da parte di Edenred di un solo POS per punto vendita, fornito gratuitamente¹².

27. A ulteriore conferma dell'intenzione di Edenred di non offrire l'opzione di integrazione diretta rileva quanto riferito da MD, operatore della GDO di recente ingresso (ottobre 2025) nel mercato dei buoni pasto. In particolare, MD ha rappresentato di aver inizialmente valutato lo sviluppo di una soluzione di integrazione diretta tra le proprie barriere di cassa e i *server* di Edenred, ma che tale opzione sarebbe stata espressamente esclusa da quest'ultima, che avrebbe fornito alla società una rosa di *provider* autorizzati cui rivolgersi ovvero, in alternativa, suggerito l'adozione di POS a marchio Edenred, soluzione testata e non ritenuta idonea da MD¹³.

28. A fronte della prospettata dismissione, una parte significativa degli operatori auditi ha optato di transitare verso un modello basato sull'intermediazione di un *provider* terzo, sottoscrivendo contratti con tali soggetti, che prevedono il pagamento di una *fee* sotto forma di corrispettivi unitari per buono

⁸ Cfr docc 14.1, 18.

⁹ Cfr. doc 10.7.

¹⁰ Cfr docc 14.1, 18.

¹¹ Cfr. doc. 31.1.

¹² Cfr. docc. 23.1, 34.2.

¹³ Cfr. doc. 26.1.

pasto transato. In particolare, sia Rialto che diverse cooperative aderenti a ANCC-Coop sono transitate, a partire dal 1° gennaio 2026, a un sistema di integrazione indiretta via *provider* anche in assenza di comunicazioni formali e definitive da parte delle società emittenti, in ragione dell'elevato rischio commerciale derivante da un'eventuale interruzione del servizio. Altri operatori, come Esselunga e alcune altre cooperative, hanno avviato la transizione verso un sistema di connessione indiretta solo dopo aver ricevuto una dichiarazione espressa da Edenred¹⁴.

29. Sia Rialto che ANCC-Coop, inoltre, hanno sottolineato che il passaggio a un *provider* terzo frustra l'investimento effettuato in precedenza per garantire la connessione diretta con ciascun emittente, e che la transizione al sistema indiretto via *provider* comporta rilevanti costi, sia in termini economici sia in termini di impiego di risorse informatiche interne¹⁵.

30. Al contempo, tutti gli operatori hanno riferito di non ritenere l'adozione di un singolo POS a marchio Edenred per punto vendita una possibile alternativa all'integrazione diretta, in quanto costringerebbe a convogliare tutti i clienti titolari di buoni pasto su un'unica cassa, con conseguenze negative in termini di gestione dei flussi di clientela, e comunque sarebbe non funzionale e difficilmente integrabile con i sistemi di cassa esistenti. Tali valutazioni avrebbero dunque determinato gli operatori della GDO a optare per la sottoscrizione di contratti con *provider* terzi, sebbene siffatta soluzione risulti chiaramente più costosa¹⁶.

III.3 L'aumento delle fee applicate dai provider

31. Diversi operatori della GDO che ricorrevano alla connessione in via indiretta hanno altresì riferito di aver ricevuto, a partire da luglio 2025, comunicazioni da parte dei propri *provider* aventi a oggetto un significativo incremento delle *fee* per la gestione dei BPE, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

32. Sempre secondo quanto riferito dagli operatori della GDO, il significativo incremento delle *fee* di intermediazione tecnologica, anche se formalmente richieste loro dai *provider*, deriverebbe in misura preponderante dalle commissioni applicate agli stessi *provider* da Edenred e dalle principali emittenti per l'accesso alle proprie piattaforme. Infatti, diversi *provider* hanno esplicitamente rappresentato che le emittenti, a seguito dell'introduzione della normativa sul Tetto, avrebbero aumentato le commissioni per l'accesso alle rispettive piattaforme autorizzative; per l'effetto, i *provider* stessi si sarebbero trovati a loro volta costretti a ribaltare tali aumenti sulla GDO per garantire la continuità del servizio¹⁷.

33. Gli esercenti della GDO hanno altresì riferito che una quota significativa delle *fee* loro richieste dai *provider* verrebbe da questi ultimi retrocessa alle emittenti a titolo di corrispettivo per l'accesso alle rispettive piattaforme autorizzative¹⁸.

34. Infine, gli operatori della GDO hanno rappresentato di non ravvisare giustificazioni tecniche evidenti per un incremento nell'entità richiesta delle nuove *fee* applicate, evidenziando che la tecnologia sottostante la gestione elettronica delle transazioni risulta consolidata e progressivamente ottimizzata nel tempo¹⁹.

¹⁴ Cfr. docc. 14.1, 19, 23.

¹⁵ Cfr. docc. 14.1, 18.

¹⁶ Cfr. docc. 18, 30.1.

¹⁷ Cfr. docc. 8, 10, 16.

¹⁸ Cfr. doc. 10.

¹⁹ Cfr. docc. 18, 30.1.

III.4 Altre condotte segnalate

35. Tutti gli operatori della GDO auditi hanno riferito che Edenred avrebbe richiesto agli esercizi convenzionati l'adesione a un nuovo sistema di accettazione dei buoni pasto denominato “*UAM – Universal Acceptance for Merchants*”, che prevede l'utilizzo di sistemi di pagamento *contactless* e l'attivazione di un servizio di “pagamento complementare”. Tale servizio consente la gestione di transazioni miste, attraverso le quali il beneficiario può effettuare un unico pagamento, combinando il buono pasto con strumenti di pagamento elettronici (carta di credito o debito), per coprire l'importo eccedente il valore nominale del buono.

36. Tali servizi sono stati proposti con una significativa pressione commerciale. Ad esempio, diversi operatori hanno riferito che l'adesione al servizio di pagamento complementare sarebbe stata prospettata da Edenred come elemento rilevante ai fini dell'estensione della convenzione a nuovi punti vendita.

Tutti gli operatori inoltre concordano che l'adesione a tale servizio comporterebbe l'applicazione di commissioni ulteriori, nonché la necessità di adeguamenti dei sistemi di cassa e la possibile modifica delle tempistiche di rimborso²⁰.

37. Gli operatori della GDO hanno altresì evidenziato che il servizio aggiuntivo in questione non risulta, allo stato, ancora attivo né tecnicamente operativo, né è stata resa nota una data certa di avvio. Ciononostante, Edenred ha richiesto agli esercenti la sottoscrizione di un pre-accordo che, pur in assenza di un servizio concretamente fruibile, comporta un impegno anticipato e li vincola in prospettiva alla futura adesione alle relative condizioni²¹.

38. Infine, Federdistribuzione e ANCD-Conad hanno segnalato che, successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina sul Tetto, le società emittenti hanno comunicato agli esercenti una modifica unilaterale delle condizioni di fatturazione e di rimborso dei buoni pasto, sostanzialmente orientata all'allungamento dei tempi di rimborso degli importi dovuti, richiedendo in particolare: (i) l'eliminazione della possibilità di pre-fatturazione settimanale o quindicinale, vincolando gli esercenti alla sola pre-fatturazione mensile; (ii) la soppressione delle opzioni di rimborso accelerato; e (iii) l'allungamento unilaterale dei termini di rimborso. Secondo quanto rappresentato, tali modifiche sarebbero state imposte agli esercenti senza possibilità di negoziazione, invocando quale unica giustificazione il mutato quadro normativo e la necessità di riorganizzare i servizi offerti²².

IV. VALUTAZIONI

IV.1 Il mercato rilevante

39. Il caso in esame concerne il mercato rilevante dei servizi sostitutivi di mensa resi tramite buoni pasto, comprensivi, da un lato, delle attività di convenzionamento emissione e gestione di buoni pasto offerte dalle società emittenti in favore di datori di lavoro pubblici e privati, e, dall'altro lato, delle attività di convenzionamento, accettazione e rimborso dei buoni pasto offerte agli esercizi commerciali affiliati.

40. I servizi svolti dalle emittenti si configurano come un'attività di intermediazione in un mercato a due versanti. Da un lato vi sono i datori di lavoro, pubblici e privati, che acquistano i buoni pasto corrispondendo all'emittente il valore nominale dei titoli, eventualmente al netto di uno sconto o maggiorato di una commissione di emissione. Dall'altro lato, vi sono gli esercizi convenzionati, che

²⁰ Cfr. docc 8, 14.1, 30.1.

²¹ Cfr. docc 8, 16.

²² Cfr. docc 8, 16.

accettano i buoni come mezzo di pagamento e ne ottengono il rimborso dall'emittente al netto dello sconto incondizionato applicato.

41. I due versanti sono strettamente interdipendenti, in quanto la capacità di attrarre imprese clienti dipende dall'ampiezza e dalla qualità della rete di esercizi convenzionati, e, specularmente, l'interesse degli esercenti ad aderire a una determinata rete dipende dal numero di lavoratori che utilizzano i buoni emessi da quella società. Ne derivano rilevanti esternalità di rete indirette, in quanto l'incremento della base utenti su uno dei due versanti accresce il valore del servizio per l'altro.

42. Il mercato presenta inoltre significative barriere all'entrata, riconducibili in primo luogo alle suddette esternalità di rete. Infatti un nuovo entrante dovrebbe conseguire simultaneamente una massa critica sia sul versante dei datori di lavoro sia su quello degli esercenti per poter entrare in maniera efficace nel mercato. Ulteriori barriere all'entrata possono includere la stabilità e la durata delle relazioni contrattuali, che accrescono i costi di *switching* dei datori di lavoro e riducono la contendibilità del mercato.

43. La concorrenza tra emittenti si concentra prevalentemente sul versante dei datori di lavoro, mentre sul lato degli esercenti le condizioni economiche risultano meno disciplinate dalla dinamica competitiva.

Dal lato della domanda, i datori di lavoro tendono al *single-homing*, affidandosi di regola a un unico emittente per esigenze di semplificazione amministrativa, gestione dei flussi e uniformità del servizio offerto ai dipendenti. In tale contesto, le emittenti competono intensamente, principalmente attraverso l'offerta di sconti sul valore nominale dei buoni, nonché valorizzando l'ampiezza della rete di convenzionamento.

Dal lato dell'accettazione, gli esercenti tendenzialmente praticano il *multi-homing*, accettando i buoni di più emittenti per intercettare la più ampia platea possibile di consumatori ed evitare perdite di clientela. Tale comportamento attenua la pressione concorrenziale tra emittenti su questo versante, poiché ciascun esercente difficilmente rinuncia a convenzionarsi con un operatore che disponga di una base significativa di utilizzatori.

44. Sotto il profilo merceologico, si può ritenere che esista un unico mercato delle forniture di buoni pasto, indipendentemente dalla tipologia di committenti. In particolare, dal lato della domanda, si rileva che sia le pubbliche amministrazioni che le imprese private di maggior dimensione, al fine di selezionare le migliori emittenti di buoni pasto sotto il profilo economico e tecnologico, organizzano procedure concorsuali o altre forme di confronto competitivo²³.

45. Sotto il profilo geografico, il mercato dei servizi sostitutivi di mensa appare configurabile come un mercato di dimensione nazionale, in considerazione dell'omogeneità della disciplina normativa, delle condizioni di offerta e di utilizzo dei buoni sull'intero territorio, nonché del fatto che le principali procedure di affidamento sono svolte su base nazionale o sovra-regionale²⁴.

IV.2 La posizione dominante di Edenred

46. Il mercato nazionale dei servizi sostitutivi di mensa si caratterizza per un elevato grado di concentrazione. Nonostante la presenza di quindici operatori autorizzati all'emissione, nel 2024 le prime quattro società (Edenred, Day, Pellegrini e Pluxee) detenevano complessivamente una quota

²³ Di fatto, tutti i maggiori clienti privati ricorrono a gare informali o gare pubbliche, analoghe alle procedure a evidenza pubblica, per selezionare l'emittente di buoni pasto più conveniente. Si tratta di gare, per lo più, centralizzate su base nazionale, non diversamente da quelle indette dalla pubblica amministrazione tramite CONSIP.

²⁴ Cfr. C10773-Edenred Italia/Ristocheff, provvedimento n. 21868 del 1° dicembre 2010, in Bollettino. n. 47/2010.

di mercato superiore al 90%. In tale mercato, Edenred possiede una posizione di indiscussa *leadership*.

47. In particolare, secondo le informazioni in atti²⁵, nel 2024, Edenred deteneva una quota di mercato superiore al 50% in termini di valore delle transazioni effettuate tramite buoni pasto, risultando di gran lunga il primo operatore e presentando uno scarto significativo rispetto ai principali concorrenti.

48. I dati disponibili confermano, inoltre, la stabilità delle quote di mercato di Edenred, circostanza che appare indicativa di un potere di mercato strutturale e durevole. Infatti, nonostante una crescita significativa della dimensione del mercato negli ultimi anni, non si è osservata una riduzione delle quote di Edenred.

49. Un ulteriore elemento indicativo del potere di mercato di Edenred riguarda la composizione e la stabilità della propria base clienti. Dai dati disponibili emerge che la società è in grado di attrarre, in misura superiore ai concorrenti, imprese di dimensioni medio-grandi e grandi gruppi *corporate*, concentrando una quota particolarmente significativa della domanda proveniente da clienti a elevato volume di acquisto. Inoltre, Edenred mostra una capacità particolarmente elevata di mantenere tali clienti nel tempo, con tassi di *retention* superiori a quelli dei concorrenti.

50. Sul versante dell'accettazione, Edenred dispone del *network* di esercenti convenzionati più ampio a livello nazionale, con una presenza particolarmente significativa nel canale della grande distribuzione organizzata (di seguito, "GDO"), che rappresenta il principale canale di utilizzo dei buoni pasto²⁶.

51. Rileva altresì la circostanza per cui gli operatori della GDO, allorché decidano di attivare *ex novo* il servizio di accettazione di buoni pasto (come avvenuto per MD), tendono a rivolgersi inizialmente a Edenred, i cui buoni pasto sono ritenuti i più rilevanti per attrarre la clientela.

52. Alla luce delle precedenti considerazioni, appare possibile ritenere che Edenred detenga una posizione di dominanza nel mercato nazionale dei servizi sostitutivi di mensa.

IV.3 Le condotte potenzialmente restrittive della concorrenza

53. Nella consolidata interpretazione dell'art. 102 del TFUE, comportamenti considerati legittimi sotto il profilo *antitrust*, se posti in essere da un'impresa che non detiene una posizione dominante, possono rappresentare abusi se adottati da un'impresa in tale posizione, in quanto su di essa incombe la speciale responsabilità di non pregiudicare con il proprio comportamento una concorrenza effettiva e leale sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso²⁷.

54. Ciò posto, le condotte di Edenred oggetto di segnalazione appaiono costituire una complessa strategia suscettibile di integrare un abuso di posizione dominante.

55. In particolare, Edenred avrebbe, in primo luogo, unilateralmente dismesso l'integrazione diretta tra le barriere di casse della GDO e la propria piattaforma transazionale, nei fatti obbligando gli operatori a ricorrere a sistemi di interconnessione indiretta forniti da *provider* terzi; in secondo luogo, avrebbe contestualmente aumentato le *fee* applicate ai *provider*, di fatto ribaltate da questi ultimi sugli operatori della GDO.

²⁵ Elaborazioni interne sulla base di dati forniti da Edenred e altre emittenti (cfr. doc. 22 e relativi allegati). Tali dati sono in linea con le informazioni fornite da Federdistribuzione (cfr. doc. 8.1)

²⁶ Al riguardo, vedasi la ricerca Altis-Anseb: *L'impatto sociale ed economico dei buoni pasto*: <https://anseb.it/ricerca-altis-anseb-limpatto-sociale-ed-economico-dei-buoni-pasto/>

²⁷ Cfr., *ex multis*, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 gennaio 2023, causa C-42/21, *Lietuvos/Commissione*; del 25 marzo 2021, causa C-152/19P, *Deutsche Telekom/Commissione*; del 6 settembre 2017, causa C-413/14P, *Intel/Commissione*.

Rilevano, inoltre, ulteriori condotte che Edenred avrebbe contestualmente posto in essere, quali l'allungamento unilaterale dei termini di rimborso dei buoni pasto e l'imposizione della soluzione di "*pagamento complementare*".

56. Tali condotte appaiono *prima facie* sfavorevoli e pregiudizievoli per la GDO e non necessarie né proporzionate rispetto al perseguimento di un obiettivo legittimo dell'impresa dominante.

57. Edenred, infatti, nel prospettare la dismissione dell'integrazione diretta tra i sistemi di cassa di primari operatori della GDO e i propri *server* autorizzativi, avrebbe offerto quale unica alternativa "*diretta*" la messa a disposizione di un solo POS per punto vendita, una soluzione ritenuta non percorribile in contesti multi-cassa come quelli che contraddistinguono l'attività della GDO e, infatti, non accettata da nessun operatore audito²⁸. Ne consegue che la dismissione dell'integrazione diretta imposta da Edenred, combinata con l'offerta di una soluzione alternativa sostanzialmente inadeguata, parrebbe aver determinato, in via di fatto, l'obbligo per gli esercenti di ricorrere alla modalità di interconnessione indiretta tramite *provider* per usufruire del fondamentale servizio di accettazione dei buoni pasto.

58. Il sostanziale obbligo di rivolgersi a un *provider* determinerebbe il pagamento da parte dell'operatore della GDO di due distinte commissioni: lo "sconto incondizionato" in favore di Edenred, dovuto nell'ambito del contratto di convenzionamento (la cui entità è limitata dal Tetto), cui si aggiunge la *fee* che remunera il servizio di intermediazione erogato dal *provider* terzo.

59. Tale ultima *fee* risulterebbe essere stata oggetto di un rilevante incremento a seguito della nuova *policy* applicata da Edenred a valle dell'introduzione del Tetto, consistente nella dismissione dell'integrazione diretta tra i registratori di cassa della GDO e la propria piattaforma, con conseguente interposizione per tale accesso della figura dei *provider*, ai quali Edenred applicherebbe commissioni più elevate di quelle richieste in precedenza, che non appaiono remunerare prestazioni ulteriori o adeguamenti tecnologici. Dette maggiori commissioni richieste a monte da Edenred ai *provider* vengono ribaltate a valle, come dichiarato dagli operatori della GDO auditi e riconosciuto da alcuni *provider*²⁹, per i quali non sarebbe stato economicamente sostenibile internalizzare l'incremento delle *fee* garantendo al contempo la continuità del servizio. Ne deriva che il livello delle commissioni imposto da Edenred finisce per determinare, in misura sostanziale, il prezzo minimo praticabile a valle per i servizi offerti dai *provider*.

60. La conseguenza di tale rapporto trilaterale è che, da un lato, gli operatori della GDO - per usufruire del fondamentale e irrinunciabile servizio di accettazione dei buoni pasto - sono obbligati a pagare, oltre alla commissione dovuta a Edenred, una *fee* ai *provider* e, dall'altro, l'impresa dominante incassa da questi ultimi corrispettivi che non avrebbe potuto estrarre direttamente dagli esercenti in ragione dell'introduzione del Tetto.

61. Le condotte contestate appaiono poter danneggiare l'insieme degli operatori della GDO, ai quali risulta di fatto negata la possibilità di accedere a una soluzione adeguata alla piena erogazione del servizio di accettazione dei BPE, e il cui costo sia integralmente ricompreso nello sconto incondizionato. In quest'ottica, risultano particolarmente esposti a un pregiudizio gli operatori della GDO che avevano già attivato l'integrazione diretta con Edenred, i quali vedono completamente frustrati gli investimenti specifici effettuati in passato, essendo costretti a transitare a forme di connessione indiretta più onerose rispetto a quella prescelta. Inoltre, appaiono danneggiati anche gli altri operatori già connessi via *provider* a cui è preclusa la possibilità di valutare il passaggio a una

²⁸ Come emerso nel corso delle audizioni con alcuni operatori auditi, tale soluzione è oggettivamente impraticabile, in quanto comporterebbe la concentrazione dei pagamenti da parte di titolari di buoni pasto su un'unica postazione, con conseguenti disservizi e rallentamenti incompatibili con l'organizzazione operativa della GDO (cfr. docc. 18, 26.1, 30.1).

²⁹ Cfr. doc. 10,16.

soluzione di integrazione diretta, divenuta potenzialmente più attrattiva a seguito dell'introduzione del Tetto.

Un ulteriore pregiudizio nei confronti della GDO appare riconducibile all'allungamento unilaterale dei termini di rimborso dei buoni pasto e all'imposizione di soluzioni di "*pagamento complementare*".

62. Le condotte in esame appaiono, inoltre, suscettibili di incidere negativamente sul corretto funzionamento del mercato dei buoni pasto e sul benessere dei consumatori finali. Nel caso di specie, l'aumento dei costi di accettazione e la maggiore complessità operativa potrebbero, in linea di principio, arrecare un pregiudizio anche ai consumatori, sia in considerazione del rischio che i maggiori oneri siano traslati a valle su di essi, sia in termini di possibile minor ampiezza e varietà della rete di accettazione dei buoni pasto.

63. Al contempo, la condotta potrebbe essere idonea ad arrecare un pregiudizio allo sviluppo di modelli innovativi o più efficienti, basati su forme di integrazione diretta. Infatti, i maggiori ricavi generati da Edenred tramite la condotta in questione potrebbero essere utilizzati per offrire maggiori sconti sul versante dei datori di lavoro, consentendogli di rafforzare ulteriormente la sua posizione dominante e di limitare le possibilità di espansione di nuovi operatori.

64. Infine, le condizioni imposte da Edenred non appaiono giustificate né proporzionate rispetto a un obiettivo legittimo, in quanto non sembrano sussistere *prima facie* esigenze di natura tecnologica o di sostenibilità economica tali da giustificare l'adozione delle condotte contestate.

65. In conclusione, Edenred appare aver posto in essere una condotta in violazione dell'articolo 102 del TFUE, consistente in una complessa strategia volta a trasferire sulla GDO oneri del tutto ingiustificati, facendo leva sulla propria posizione di *unavoidable trading party* per qualsiasi operatore della GDO.

66. La possibile infrazione è imputabile anche alla società Edenred SE, dal momento che essa detiene, in parte direttamente e, in parte, indirettamente, tramite la sua controllata Edenred France Société par Action Simplifiée, la totalità del capitale sociale di Edenred, società che ha posto in essere la potenziale condotta illecita.

IV.4 Il pregiudizio al commercio intraeuropeo

67. Secondo la Comunicazione della Commissione "*Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*" (2004/C 101/07), il concetto di pregiudizio al commercio intraeuropeo deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

68. L'esistenza di un pregiudizio al commercio tra Stati membri, come esito dei comportamenti descritti, appare sussistere in ragione del fatto che il procedimento riguarda uno dei principali operatori avente dimensione quantomeno europea, attivo nel mercato nazionale dei servizi sostitutivi di mensa nel quale competono anche importanti operatori stranieri. A ciò si aggiunga che il potenziale abuso appare potenzialmente idoneo a produrre effetti nei confronti di operatori della GDO sia italiani sia stranieri, attivi o interessati ad accedere al mercato nazionale, avviando un servizio di accettazione dei buoni pasto. Le condotte descritte risultano, pertanto, suscettibili di alterare il commercio tra Stati membri. Ne deriva l'opportunità di valutare la fattispecie in esame quale eventuale infrazione dell'articolo 102 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che la condotta sopra descritta, posta in essere da Edenred Italia S.r.l., nel mercato rilevante come sopra individuato, appare configurare una violazione dell'articolo 102 del TFUE, imputabile a Edenred SE ed Edenred Italia S.r.l..

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Edenred SE e Edenred Italia S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 102 del TFUE;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle società citate o da persona da essi delegata del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito Assicurazioni Poste Servizi Turismo e Sport della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il dottor Santo Milasi;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport del Dipartimento Concorrenza 2 di questa Autorità, dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 settembre 2027.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

I808C - GARA CONSIP FM4/ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT - RIDETERMINAZIONE SANZIONE REKEEP

Provvedimento n. 31885

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 (di seguito anche il Provvedimento finale del caso I808), con il quale l'Autorità ha accertato che le società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.), Exitone S.p.A., Kuadra S.r.l., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.a., Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.) e Romeo Gestioni S.p.A., hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di *facility management* (quarta edizione, gara FM4);

VISTO, in particolare, che con il Provvedimento citato è stata irrogata alla società Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A., di seguito anche soltanto "Rekeep") una sanzione pari a 91.612.653,90 euro;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 8777 del 27 luglio 2020, con la quale è stato in parte accolto il ricorso presentato da Rekeep, limitatamente alla parte relativa alla quantificazione della sanzione alla stessa irrogata;

VISTI, in particolare, i parametri individuati dal giudice amministrativo per la rideterminazione dell'importo della sanzione citata nonché il rinvio operato all'Autorità per la nuova quantificazione della stessa;

VISTO che, in esecuzione della sentenza sopra citata, l'Autorità ha adottato il provvedimento n. 28422 del 20 ottobre 2020 con cui ha rideterminato la sanzione nei confronti di Rekeep in misura pari a 79.800.000 euro (settantanovemilionitocentomila euro);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1234 del 17 febbraio 2026 che ha accolto l'appello proposto da Rekeep e, in riforma della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 8780 del 3 maggio 2024, ha annullato il provvedimento dell'Autorità n. 28422 del 20 ottobre 2020 di rideterminazione della sanzione;

VISTO, in particolare, che nella sentenza citata il giudice ha affermato che <<[...]*l'operazione bifasica che l'Autorità avrebbe dovuto realizzare constava: - di un primo intervento con il quale, meccanicamente, avrebbe dovuto riportare e conteggiare il coefficiente di gravità della condotta nella misura del 15% (e non dell'originario 22,5% applicato) - così riformulata la sanzione a essa*

l'Autorità avrebbe dovuto sottrarre (e non eliminare) l'entry fee "dall'importo base della sanzione come sopra rideterminato" [...]>>;

VISTO inoltre che nella sentenza n. 1234 del 17 febbraio 2026, il Consiglio di Stato ha ordinato all'Autorità di *"procedere alla corretta esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio, Sez. I, 27 luglio 2020 n. 8777, in contraddittorio con la società Rekeep S.p.a., entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione"*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandando all'Autorità il compito di procedere in contraddittorio con la Parte alla rideterminazione della sanzione comminata per le condotte di cui al Provvedimento finale del caso I808;

DELIBERA

a) l'avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.), in relazione alle condotte di cui al provvedimento dell'Autorità n. 27646 del 17 aprile 2019;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, *Leniency* e *Whistleblowing* di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Cipolla;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, *Leniency* e *Whistleblowing* di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 10 luglio 2026.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12795 - NEXTURE/SIPRAL PADANA
Provvedimento n. 31881

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Nexture S.p.A. in data 26 gennaio 2026;

VISTA la richiesta di informazioni, inviata in data 11 febbraio 2026, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive pervenute dalla società Nexture S.p.A. in data 18 febbraio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Nexture S.p.A. (di seguito, "Nexture"; C.F. 14209040964) è una società d'investimento indipendente, indirettamente controllata dal fondo di investimento Investindustrial VII L.P., gestito da Investindustrial Advisors Limited, la quale in ultima istanza è controllata da Investindustrial S.A., società a capo dell'omonimo gruppo Investindustrial. Nexture è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di ingredienti e soluzioni semilavorate per l'industria alimentare.

2. Il Gruppo Investindustrial controlla molteplici società, tra cui Sammontana Italia S.p.A. (di seguito, "Sammontana"), e lo spagnolo Gruppo Alacant (di seguito, "Alacant"), attivo nella produzione di gelati a marchio privato (c.d. *private label*).

Il Gruppo Investindustrial ha realizzato, nel 2024, un fatturato pari a circa [10-20]* miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [5-6] miliardi di euro nell'Unione europea e circa [2-3] miliardi di euro in Italia.

3. Sipral Padana S.r.l. (di seguito, "Sipral" o "Target"; C.F. 00811750157) è la società a capo dell'omonimo gruppo, attivo nella produzione di ingredienti semilavorati alimentari.

Il capitale sociale di Sipral è detenuto per il 68,80% da Bravo Capital Partners II SCA-SICAV-RAIF (di seguito, "Bravo") e, per il rimanente 31,2%, da una serie di società e persone fisiche (di seguito, "Azionisti di Minoranza").

La Target, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa [35-100] milioni di euro, conseguito quasi interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione da parte di Nexture del controllo esclusivo di Sipral mediante l'acquisizione del suo intero capitale sociale.

5. È previsto un patto di non concorrenza, della durata di [omissis] anni dal completamento dell'acquisto della Target e circoscritto al territorio dell'Unione europea, della Svizzera, del Regno Unito e a tutti gli altri territori europei. In forza di tale pattuizione, gli Azionisti di Minoranza si impegnano nei confronti di Nexture a non:

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

[omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

7. Il patto di non concorrenza, descritto nel paragrafo precedente, può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato temporalmente a un periodo di due anni e circoscritto all'attività e all'area geografica ove opera la Target, e che non impedisca agli Azionisti di Minoranza di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, anche in imprese diverse dalle società quotate in mercati regolamentati e/o per partecipazioni finanziarie superiori al 2% del capitale sociale¹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti

8. In considerazione delle attività svolte dall'impresa oggetto di acquisizione, la presente Operazione interessa: (i) la produzione e vendita di semilavorati alimentari destinati alla pasticceria e alla gelateria; (ii) la trasformazione e commercializzazione di frutta secca e (iii) la fornitura dei *dispenser* per creme e farciture.

9. Ulteriori segmentazioni sono astrattamente realizzabili, ad esempio nel mercato della produzione e vendita di semilavorati alimentari destinati alla pasticceria e alla gelateria, in cui, secondo la prassi dell'Autorità², è possibile distinguere, in relazione alla destinazione dei semilavorati alimentari nonché al tipo di lavorazione, tra: i) produzione e vendita di semilavorati alimentari destinati a prodotti dolciari/caseari, ii) produzione e vendita di semilavorati alimentari destinati a prodotti di gelateria, iii) produzione industriale e vendita di semilavorati alimentari destinati alla pasticceria e alla gelateria e iv) produzione artigianale e vendita di semilavorati alimentari destinati alla pasticceria e alla gelateria. Ai fini dell'Operazione, comunque, non appare necessario addivenire a una esatta delimitazione merceologica del mercato.

10. Da un punto di vista geografico, nei precedenti dell'Autorità la dimensione è stata definita nazionale pur lasciando aperta la definizione del mercato. Nel caso di specie, tuttavia, non occorre giungere a una esatta delimitazione dei mercati geografici interessati, in quanto la valutazione dell'Operazione non verrebbe a essere modificata.

Gli effetti dell'Operazione

11. L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza.

¹ Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)", in GUUE C/56 del 5 marzo 2005.

² Cfr. C12215 - *European Food Ingredients Investments/Italcanditi*, provvedimento n. 27560 del 13 febbraio 2019, in Bollettino n. 9/2019.

12. In particolare, sotto il profilo orizzontale, per quanto riguarda la produzione e vendita di semilavorati alimentari destinati alla pasticceria e alla gelateria, qualunque sia la definizione del mercato utilizzata, l'Operazione comporterà una limitata sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti. Infatti, le quote combinate delle Parti, a livello nazionale, risultano sempre inferiori al [10-15%]. Inoltre, la Target risulta attiva con quote marginali, sempre inferiori al [1-5%].

13. Per quanto riguarda invece la trasformazione e commercializzazione di frutta secca e la fornitura dei *dispenser* per creme e farciture, non sono presenti sovrapposizioni tra le Parti e, pertanto, l'Operazione comporterà la mera sostituzione di un operatore con un altro. Inoltre, la Target risulta detenere quote marginali, inferiori al [1-5%].

14. Infine, l'Operazione non determina alcun effetto verticale rilevante sotto il profilo della concorrenza tra le Parti. A livello nazionale, infatti, pur potendosi in astratto ipotizzare profili di integrazione verticale tra l'attività a monte di Sipral nei semilavorati alimentari e quelle a valle del Gruppo Investindustrial – *i.e.*, l'attività di produzione di gelati *private label* svolta da Alacant e l'attività di produzione e commercializzazione di gelati e pasticceria artigianale svolta da Sammontana – ogni rischio di preclusione risulta escluso. Infatti, alla luce delle quote di mercato *supra* menzionate, non si ritiene che l'entità risultante dall'Operazione abbia la capacità e gli incentivi di precludere gli *input*, costituiti dai semilavorati industriali, per i concorrenti di Sammontana e Alacant.

15. Infine, nel mercato interessato dall'Operazione sono attivi altri qualificati concorrenti. Pertanto, l'Operazione non è suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale del mercato in parola.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12801 - NEXI/RAMO DI AZIENDA DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO*Provvedimento n. 31882*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Nexi S.p.A. in data 16 febbraio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Nexi S.p.A. (di seguito, "Nexi"; C.F. 09489670969) è la *holding* di diritto italiano dell'omonimo gruppo (Gruppo Nexi) attivo principalmente in Italia e, dal 2021, anche a seguito dell'acquisizione del Gruppo Nets e della fusione per incorporazione di SIA S.p.A., opera nei Paesi nordici, baltici, DACH e del sud-est Europa. In particolare, il Gruppo Nexi è attivo nel settore dei servizi di pagamento, fornendo servizi di c.d. *merchant acquiring* e servizi connessi (inclusa la fornitura di terminali POS), di *processing*, *card issuing*, personalizzazione delle carte, *clearing* dei pagamenti, gestione delle c.d. *automated teller machines* ("ATM") e *corporate banking* digitale; inoltre, esso è attivo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici per istituzioni finanziarie, banche centrali, aziende ed enti pubblici, nonché nella fornitura di *capital market* e *network solution*.

Nexi non è sottoposta al controllo esclusivo o congiunto di alcun azionista ed è quotata nel mercato telematico azionario italiano di Borsa Italiana, dove è presente nell'indice FTSE MIB.

2. Il Gruppo Nexi, nel 2024, ha realizzato, a livello globale, un fatturato consolidato pari a [6-7] * miliardi di euro, di cui circa [5-6] miliardi di euro nell'Unione europea e circa [3-4] miliardi di euro in Italia.

3. Oggetto di acquisizione è il Ramo d'Azienda di *acquiring* (di seguito, Ramo d'azienda) della Banca Popolare di Sondrio (di seguito, "PopSo"; C.F./P.IVA 00053810149), parte del gruppo bancario controllato da BPER Banca S.p.A. (di seguito, "BPER")¹, con sede in Milano e attivo nella raccolta del risparmio, nell'erogazione del credito, nella prestazione e intermediazione di servizi finanziari, creditizi e assicurativi e nell'ambito del sistema dei pagamenti, nonché nella prestazione di servizi alla clientela istituzionale. In particolare, il Ramo d'azienda consiste in un complesso di attività e passività riconducibile all'esercizio dei servizi di *acquiring* di PopSo e include un dipendente e quasi tutti i rapporti di convenzionamento e fornitura/gestione di terminali POS in corso al *closing* dell'Operazione con gli esercenti attualmente serviti tramite i servizi/prodotti forniti

* Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ Cfr. C12710 - BPER Banca/Banca Popolare di Sondrio, provvedimento n. 31586 del 1° luglio 2025, in Bollettino n. 26/2025.

a livello *wholesale* da Nexi, oltre che tramite i servizi/prodotti lato circuito domestico svolti da PopSo *in-house*, nonché i rapporti che saranno eventualmente instaurati dopo la conclusione dell'operazione, in virtù dei rapporti che continueranno a sussistere tra le Parti. Sono, invece, esclusi dall'acquisizione alcuni contratti in essere con le pubbliche amministrazioni e/o gestori di pubblici servizi attualmente gestiti da terzi.

Nel 2024, il Ramo d'azienda ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a [35-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di Nexi, del controllo esclusivo del Ramo d'azienda, come sopra descritto.

5. In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione prevede le seguenti clausole: (i) una clausola di non concorrenza (articolo 12.4(a) del Contratto di Compravendita), secondo la quale, nel periodo compreso tra il perfezionamento dell'Operazione e la data che intervenga prima tra il secondo anniversario di quest'ultimo e la data della fusione per incorporazione di PopSo in BPER - che diventerà efficace entro il prossimo mese di aprile² -, il gruppo PopSo si asterrà dallo svolgere, direttamente o attraverso accordi commerciali o di *partnership* con terzi, attività di *merchant acquiring* e fornitura di terminali *Point of sale* (di seguito, "POS") e servizi correlati in Italia e, dunque, dal promuovere, commercializzare, distribuire, offrire, sviluppare e fornire servizi di *acquiring* e terminali POS diversi da quelli forniti dal Gruppo Nexi; (ii) una clausola (articolo 6.1 del Contratto di Distribuzione), che disciplina l'attività di promozione, *marketing* e collocamento dei prodotti e servizi oggetto dell'Operazione, secondo cui, [omissis].

Dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di PopSo in BPER, anche con riferimento al Ramo di Azienda, troverà applicazione il contratto di distribuzione fra Nexi e BPER (già oggetto di scrutinio da parte dell'Autorità nella valutazione dell'operazione C12502 - Nexi/Ramo di Azienda di BPER Banca³ e conseguentemente integrato con la presente Operazione), il quale prevedeva una clausola di esclusiva speculare a quella di cui al predetto Contratto di Distribuzione e con valenza fino [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una parte di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

7. Il patto di non concorrenza sopra illustrato al punto (i) può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata, nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e a essa necessarie, posto che la loro durata non superi i due anni. Tale

² Cfr. C12710 - BPER Banca/Banca Popolare di Sondrio, cit. nonché i comunicati sul sito del Gruppo BPER https://group.bper.it/documents/d/bper-istituzionale/comunicatostampa_risultati-definitivi-riapertura-termini_ita-1 e https://group.bper.it/documents/d/bper-istituzionale/comunicato-stampacongiunto-fusione_ita-1.

³ Cfr. C12502 - Nexi/Ramo di Azienda di BPER Banca, provvedimento n. 30415 del 13 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023.

impegno, infatti, assunto dal venditore e a beneficio dell'acquirente, risponde all'esigenza di garantire in favore di quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'impresa e ha una portata materiale e geografica circoscritta all'attività economica del Ramo d'azienda ceduto⁴. Diversamente, al pari di quanto già valutato dall'Autorità in relazione all'operazione *Nexi/Ramo di Azienda di BPER Banca*, non può essere considerata accessoria la clausola descritta al punto (ii), poiché contiene un vincolo di esclusiva e conferisce al Gruppo Nexi uno *status* di *partner* privilegiato secondo cui, come chiarito al punto 34 dalla Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, "*gli obblighi che comportano quantitativi illimitati o l'esclusiva o che conferiscono uno status di fornitore o acquirente privilegiato, non sono necessari alla realizzazione della concentrazione*"⁵.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

8. In via preliminare, si osserva che, negli ultimi anni, il servizio di *merchant acquiring*, e più in generale il settore dei pagamenti di cui esso è parte, è stato interessato da una significativa evoluzione, stimolata anche dall'adozione di norme di armonizzazione a livello europeo⁶, che, agevolando l'attività transfrontaliera da parte delle imprese attive in tale settore, ha stimolato un processo di consolidamento volto sia a far fronte agli investimenti in ricerca e sviluppo che a favorire una maggiore efficienza⁷.

9. In questo contesto si inserisce l'operazione in esame, consistente nell'acquisizione da parte di un importante operatore tecnologico, non bancario, attivo a livello europeo (quale Nexi) del Ramo di azienda controllato da PopSo, banca tradizionale attiva quasi esclusivamente in [*omissis*], al fine, secondo quanto dichiarato dalle Parti, di garantire *standard* qualitativi e tecnologici adeguati ai propri clienti bancari.

10. In considerazione dell'attività svolta dal Ramo d'azienda e alla luce dei precedenti dell'Autorità, l'Operazione interessa la fornitura del servizio di *retail merchant acquiring*, terminali POS e servizi correlati, ossia il servizio di convenzionamento dell'esercente e di fornitura di POS, che permette allo stesso di ricevere pagamenti attraverso strumenti elettronici. In tale ambito sono attive entrambe le parti.

a) Il mercato del prodotto e geografico

11. I servizi di *merchant acquiring* consistono in una serie di attività volte a consentire agli esercenti di accettare pagamenti tramite carta, sia presso i punti vendita tradizionali sia *online* e di assicurarsi la successiva ricezione del denaro relativo a tali transazioni. I servizi in questione includono: i) la commercializzazione di prodotti e servizi necessari e accessori all'accettazione di pagamenti *online*, al fine di consentire agli esercenti di accettare quanti più metodi di pagamento possibile; ii) l'attività

⁴ Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione", in GUUE 2005/C 56/03 del 5 marzo 2005.

⁵ Cfr. *ibidem*.

⁶ Cfr. Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, "relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro"; Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, "relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta"; Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, "relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE"; Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, "relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE".

⁷ Cfr. C12502 - *NEXI/Ramo di azienda di BPER Banca*, cit. e C12373 - *NEXI/SIA*, provvedimento n. 29839 del 12 ottobre 2021, in Bollettino n. 41/2021.

di contrattualizzazione degli esercenti e la fornitura dell'infrastruttura tecnica (*hardware/software* – terminali POS) per l'accettazione di pagamenti e l'acquisizione di dati sulle transazioni; *iii*) il mantenimento e la gestione del rapporto con l'esercente; *iv*) la verifica dell'idoneità dell'esercente ad aderire al circuito di pagamento e la gestione del rapporto con i circuiti stessi; *v*) lo svolgimento di qualsiasi attività necessaria per compensare e regolare il trasferimento di denaro (*a*) all'operatore (*issuer*) che ha emesso la carta di pagamento al consumatore, (*b*) al circuito di pagamento attraverso la cui rete è stata indirizzata la transazione e (*c*) all'esercente con riferimento all'operazione eseguita, al netto delle varie commissioni dovute al *merchant acquirer*; *vi*) la fornitura di altri servizi connessi al *merchant acquiring*.

12. Dal lato dell'offerta, i servizi elencati sono forniti agli esercenti dalle banche o dai Prestatori di Servizi di Pagamento (di seguito, "PSP"); le banche, a loro volta, possono autoprodurre tali servizi o acquistarli all'ingrosso (a livello *wholesale*) dai PSP. Inoltre, sono presenti nuove tipologie di operatori che si possono collocare essenzialmente nell'ambito delle c.d. *fintech* (quali, ad esempio, SumUp, myPOS, PayPal, Hobex e i nuovi entranti FlatPay, Dojo e Viva), che hanno sviluppato canali di distribuzione alternativi alle banche per fornire direttamente agli esercenti i terminali POS, in abbinamento al relativo servizio di *merchant acquiring*. Secondo le Parti, occorre considerare anche operatori diversi che, grazie all'evoluzione tecnologica, stanno entrando in tale mercato, offrendo soluzioni di pagamento idonee a rispondere al crescente livello di sofisticazione dei consumatori, quali: *(i)* *BigTech*, con soluzioni di pagamento *mobile* basati su codici di *near-field communication* (Google, Wallet, Apple Pay, Samsung Pay, Satispay, etc. – o QR - *Quick Response code*) e *(ii)* aziende attive in ambiti diversi – quali Garmin e Swatch, che producono *smartwatch* e altri dispositivi elettronici – che hanno integrato nei propri prodotti sistemi di pagamento *contactless*.

13. In linea con i precedenti della Commissione europea, l'Autorità ha individuato nel settore due mercati distinti: *i*) il mercato del *wholesale merchant acquiring*, che identificherebbe il solo livello all'ingrosso, in cui le banche acquistano i servizi dai PSP per poi rivenderli agli esercenti, e *ii*) il mercato del *retail merchant acquiring*, che identifica il livello di vendita dei servizi al dettaglio, direttamente agli esercenti, sia da parte delle banche sia direttamente da parte dei PSP, entrambi inclusivi della fornitura di terminali POS e altri servizi correlati⁸.

14. Considerata l'attività svolta dal Ramo d'azienda, nel presente caso rilevano i servizi offerti a livello *retail*. In tale ipotesi, i servizi di *merchant acquiring* sono venduti agli esercenti affinché possano consentire alla propria clientela di effettuare i pagamenti tramite carta. Dal punto di vista della domanda, gli esercenti possono fornirsi di tali servizi dalla propria banca di riferimento, che già offre loro i principali servizi bancari, da un'altra banca terza, da un PSP, nonché da un operatore alternativo o dal fornitore di servizi postali. Nel caso in cui l'esercente si rivolga alle banche – che in Italia rappresentano allo stato i principali fornitori di servizi di *merchant acquiring* a livello *retail* – queste possono fornire direttamente i servizi (se li internalizzano), riferire il cliente a un PSP o fornire i servizi che si procurano, a loro volta, a livello *wholesale*; la banca può offrire i servizi di *merchant acquiring* in abbinamento ad altri servizi di pagamento e/o ad altri servizi di natura creditizia e finanziaria. La prassi di mercato è quella di fornire le attività di *merchant acquiring* in abbinamento con i POS; di regola, gli esercenti richiedono generalmente tale abbinamento, con la parziale eccezione dei grandi esercenti (specialmente nella grande distribuzione organizzata) e degli esercenti *corporate*, che tendono a rifornirsi da produttori specializzati o ad avere una propria dotazione autonoma.

⁸ Cfr. decisioni della Commissione europea M.9759 - *Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant acquiring business)* del 26 giugno 2021; M.9776 - *Worldline/Ingenico* del 10 settembre 2020; M.10075 - *Nexi/Nets* dell'8 marzo 2021 e, a livello nazionale, C12373 - *Nexi/SIA*, cit..

15. Pertanto, il mercato del prodotto comprende sia la fornitura dei servizi di *retail merchant acquiring* sia la fornitura di POS, benché le Parti non escludano che si possa pervenire a ulteriori segmentazioni, pur sottolineando che, in ogni caso, la valutazione dell'impatto dell'Operazione sul mercato non cambierebbe.

16. Da un punto di vista geografico, in linea con quanto osservato dalla Commissione europea⁹, il mercato del *retail merchant acquiring* appare essere ancora caratterizzato da una dimensione nazionale. Infatti, secondo i più recenti precedenti dell'Autorità, sebbene gli esercenti siano orientati a servirsi presso fornitori esteri, la grande maggioranza del mercato italiano a livello *retail* è servita da operatori nazionali o comunque dotati di un solido radicamento in Italia e, in particolare, da operatori bancari (che sono nella loro interezza radicati nel mercato italiano).

17. Pertanto, allo stato, pur ravvisandosi una tendenza verso una dimensione sovranazionale, il mercato del *retail merchant acquiring* viene definito ancora su base nazionale. Secondo la Parte notificante, secondo cui la dimensione geografica andrebbe estesa a tutto lo SEE, non sarebbe necessaria un'esatta delimitazione di tale ambito, in quanto l'operazione non risulta comunque produrre effetti sulla concorrenza.

c) Gli effetti dell'Operazione

18. L'Operazione, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle Parti, non appare idonea a determinare criticità concorrenziali per la struttura di mercato, in quanto *[omissis]*.

19. Nel mercato rilevante del *retail merchant acquiring*, Nexi e il Ramo d'azienda detengono quote di mercato a livello nazionale, pari, rispettivamente, al *[30-35%]* e al *[inferiore all'1%]*, con una quota congiunta di circa il *[35-40%]* e un incremento del tutto marginale.

In relazione a tale mercato, pertanto, non si ravvisano sovrapposizioni orizzontali significative fra le attività delle Parti, a fronte di un contesto competitivo caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti in grado di offrire soluzioni innovative e sempre più tecnologicamente avanzate e di esercitare una notevole pressione concorrenziale.

20. In ragione delle limitate quote delle Parti nel mercato individuato, nel quale sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, non risultano rischi di preclusione né in mercati a monte né in mercati a valle per effetto dell'Operazione.

21. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza sopra descritta può ritenersi accessoria all'Operazione nei soli limiti indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

RITENUTO, infine, che la clausola di cui al punto *sub ii)* sopra descritta non può essere considerata accessoria all'Operazione e che l'Autorità si riserva di valutarla, laddove sussistano i presupposti;

⁹ Cfr. decisione della Commissione europea M.9759 - *Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant acquiring business)*, cit. e, a livello nazionale, C12502 - *NEXI/Ramo di azienda di BPER Banca*, cit..

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12803 - ROTT-FERR/R. CASINI*Provvedimento n. 31883*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta da Rott-Ferr S.r.l. il 19 febbraio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Rott-Ferr S.r.l. (di seguito, "Rott-Ferr"; C.F. 02036080303) è una società attiva nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso, dell'importazione e dell'esportazione di prodotti siderurgici e dei beni e dei materiali oggetto o risultato delle proprie lavorazioni e gestisce, per conto proprio o per conto di privati ed enti pubblici, impianti per lo stoccaggio provvisorio di rottami ferrosi e non ferrosi.

Rott-Ferr è indirettamente controllata da a Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (di seguito, "Gruppo Danieli"), il quale è attivo nel mercato della produzione e commercializzazione di prodotti siderurgici.

Il fatturato realizzato dal Gruppo Danieli nel 2024, è stato pari a circa [4-5]* miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [1-2] miliardi di euro nell'Unione europea e circa [700-1.000] milioni di euro in Italia.

2. R. Casini S.r.l. (di seguito, "R. Casini" o "Target"; C.F. 00987890308) è una società che svolge attività di recupero e preparazione per il riciclo di cascami, rottami ferrosi e metallici attraverso lavorazioni di tipo meccanico al fine di trasformarli in materie prime secondarie e il commercio all'ingrosso degli stessi.

Il capitale sociale di R. Casini è detenuto congiuntamente da due persone fisiche (di seguito, "Venditori") ciascuna titolare di una partecipazione pari al 50%.

La Target, nel 2024, ha realizzato, quasi interamente in Italia, un fatturato pari a circa [35-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte del Gruppo Danieli, per il tramite di Rott-Ferr, del 100% del capitale sociale di R. Casini.

4. In particolare, secondo il contratto preliminare di compravendita di quote stipulato tra le parti (di seguito, "Contratto Preliminare"), a esito dell'Operazione, i Venditori cederanno in favore di Rott-

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Ferr le partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale di R. Casini. Inoltre, i Venditori si sono obbligati a far sì che, contestualmente alla stipula del Contratto Preliminare, Casini Immobiliare perfezionasse la vendita di tre propri immobili in favore di Rott-Ferr¹.

5. Sono previsti patti di non concorrenza e di non sollecitazione, della durata di *[omissis]* anni dal completamento dell'acquisto della Target e circoscritti ai territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige e della Slovenia, dell'Austria e della Croazia. In forza di tale pattuizione, i Venditori si impegnano a non: *[omissis]*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

7. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione, descritti nel paragrafo precedente, possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati all'attività merceologica e all'ambito geografico della Target, temporalmente a un periodo di due anni e che non impediscano ai Venditori di acquistare o detenere partecipazioni a soli fini di investimento finanziario².

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti

8. In considerazione dell'attività della società oggetto di acquisizione, l'Operazione interessa il mercato della raccolta, trattamento e commercio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi³. Dal punto di vista merceologico, l'attività di raccolta, trattamento e commercio dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi consiste nel recuperare sul territorio i rifiuti-rottami e trasformarli in materia prima seconda, poi utilizzata come fattore produttivo dagli impianti dal settore elettro-siderurgico. Quanto alla dimensione geografica di tale mercato, nei propri precedenti l'Autorità ha ipotizzato che potesse essere nazionale o sovranazionale, in considerazione dei notevoli flussi di importazione verso l'Italia, lasciando, in tali casi, la definizione aperta⁴. Tuttavia, ai fini della presente Operazione non appare necessario pervenire a una esatta definizione del mercato geografico in quanto la valutazione concorrenziale dell'Operazione non muterebbe.

¹ Si tratta in particolare di: *[omissis]*.

² Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)", in GUUE C n. 56 del 5 marzo 2005.

³ Cfr. C12547 - Acciaierie Bertoli Safau/Rott-Ferr, provvedimento n. 30680 del 28 giugno 2023, in Bollettino n. 27/2023; C12484 - Riva Acier/Asset Di Derichebourg Environnement, provvedimento n. 30309 del 20 settembre 2022, in Bollettino n. 36/2022; C10175 - Kme Group-Sigimet/Newco, provvedimento n. 20170 del 29 luglio 2009, in Bollettino n. 32/2009 e C8782 - Derichebourg Environnement/Ramo D'azienda Di Rotamfer, provvedimento n. 17387 del 27 settembre 2007, in Bollettino n. 36/2007.

⁴ Cfr. *ibidem*.

9. Altresì, in considerazione della presenza del Gruppo Danieli in altri stadi della filiera della lavorazione dei materiali ferrosi è necessario considerare i mercati a valle della produzione di prodotti siderurgici. Secondo il consolidato orientamento nazionale e comunitario, in tale settore, si possono individuare distinti mercati del prodotto⁵. In particolare, una prima distinzione può essere effettuata fra prodotti semilavorati e prodotti finiti, questi ultimi distinti sulla base del tipo di lavorazione a cui sono sottoposti (ad esempio, lavorazione a caldo, lavorazione a freddo, ecc.), al materiale impiegato (ad esempio, acciaio al carbonio, acciaio speciale, ecc.), nonché sulla forma del prodotto (ad esempio, prodotti lunghi, prodotti piani, ecc.). Sotto il profilo geografico, seguendo il consolidato orientamento nazionale e unionale, i mercati del prodotto sopra individuati hanno una dimensione geografica sovranazionale, tendenzialmente europea. Tuttavia, l'esatta delimitazione del mercato rilevante dal punto di vista geografico può essere lasciata aperta nel caso di specie.

10. Ai fini della presente decisione vengono quindi in rilievo i mercati (i) della raccolta, trattamento e commercio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, per i profili orizzontali e, per i profili verticali (ii) della produzione e commercializzazione di prodotti semilavorati, (iii) della produzione e commercializzazione di prodotti finiti lunghi in acciaio al carbonio e (iv) della produzione di prodotti in acciaio speciale.

Gli effetti dell'Operazione

11. L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza, sia dal punto di vista orizzontale che verticale.

12. In particolare, nel mercato della raccolta, trattamento e commercio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, a livello nazionale (quindi considerando la dimensione geografica più circoscritta) le Parti detengono entrambe una quota inferiore all'1% circa. L'Operazione, pertanto, dà luogo a una sovrapposizione orizzontale minima, con una quota congiunta inferiore al [1-5%] in un contesto ove operano diversi altri qualificati concorrenti.

13. Quanto agli effetti verticali, occorre osservare che in ciascuno dei mercati a valle *supra* definiti il Gruppo Danieli detiene, a livello nazionale, quote inferiori al [5-10%]. Pertanto, non si ritiene che, a esito dell'Operazione, l'entità risultante dalla concentrazione abbia gli incentivi e la capacità di determinare una preclusione degli input per i concorrenti della stessa presenti nei mercati a valle sia considerando la dimensione geografica nazionale sia, a maggior ragione, a livello sovranazionale.

14. Pertanto, l'Operazione non è suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale del mercato in parola.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

⁵ Cfr., tra le altre, decisione della Commissione europea M.8444 - *Arcelormittal/Ilva* del 7 maggio 2018. A livello nazionale si vedano, ad esempio, C12676 - *Acciaierie Venete/Ramo di azienda di Euro Sider Scalco*, provvedimento n. 31442 del 21 gennaio 2025, in Bollettino n. 5/2025; C12712 - *Acciaierie Venete/Trafilerie San Paolo*, provvedimento n. 31520 del 31 marzo 2025, in Bollettino n. 15/2025; C12593 - *Eusider/Steel Metal Service Holding*, provvedimento n. 31028 del 16 gennaio 2024, in Bollettino n. 5/2024; C12176 - *Acciaierie Venete-Newco Bvs/Rami d'azienda Borgo-Odolo di Leali-Odolo di Laf*, provvedimento n. 27281 del 26 luglio 2018, in Bollettino n. 31/2018 e C12014 - *FIN.FER./Ramo di azienda di Riva Acciaio*, provvedimento n. 25643 del 30 settembre 2015, in Bollettino n. 37/2015.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12804 - CANARBINO/ENERGIA PULITA*Provvedimento n. 31884*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Canarbino S.p.A. il 19 febbraio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Canarbino S.p.A. (di seguito, "Canarbino"; C.F. 01317810115) è la *sub-holding* mista dell'omonimo gruppo verticalmente integrato che opera in Italia principalmente nella fornitura di energia elettrica e gas naturale, sia all'ingrosso che al dettaglio. In particolare, Canarbino è attiva nella compravendita di energia elettrica e gas naturale all'ingrosso tramite la controllata HB Trading S.p.A. unipersonale, nonché nella fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali tramite la controllata Segnoverde S.p.A. e la partecipata Nuovenergie S.p.A., le quali offrono anche prodotti di efficienza energetica. Canarbino è controllata da Luna Verde S.r.l., la *holding* capogruppo, il cui capitale sociale è detenuto al 100% da una persona fisica. Il Gruppo Canarbino, nell'ultimo esercizio chiuso il 31 marzo 2025, ha realizzato un fatturato consolidato pari a circa [700-1.000]* milioni di euro, di cui circa [582-700] milioni di euro realizzati in Italia¹.

2. Energia Pulita S.r.l. (di seguito, "EPU" o "Target"; C.F. 10802400969) è una impresa comune attualmente controllata per il 50% da Canarbino e per il restante 50% da Axpo Italia S.p.A. (di seguito, "Axpo Italia"), società del gruppo Axpo interamente controllata dalla società di diritto svizzero Axpo Holding A.G. e attiva a livello nazionale nella commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, oltre che nel *trading* di prodotti energetici e di certificati ambientali². EPU è attiva in Italia nel settore della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale - nel mercato libero - ai clienti finali (principalmente domestici) tramite le società controllate Alleanza Luce & Gas S.p.A., Italian Gas S.r.l., ASPM Energia S.r.l. e Zelo S.r.l.³. EPU è inoltre attiva, in via residuale, nella fornitura all'ingrosso di energia elettrica e gas naturale

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ A partire dal 2025, il bilancio consolidato del Gruppo Canarbino è redatto dalla società controllante Luna Verde S.r.l. (per gli anni precedenti era, invece, redatto da Canarbino S.p.A.).

² Le azioni di Axpo Holding A.G. sono detenute dai cantoni della Svizzera nordorientale e da società di servizi pubblici cantonali.

³ EPU detiene il controllo esclusivo diretto su Alleanza Luce & Gas S.p.A., Italian Gas S.r.l. e ASPM Energia S.r.l., mentre su Zelo S.r.l. detiene un controllo congiunto indiretto per il tramite di Italian Gas S.r.l..

(principalmente verso proprie controllate). EPU, nell'ultimo esercizio chiuso il 31 marzo 2025, ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato consolidato pari a circa [100-582] milioni di euro⁴.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nel passaggio dal controllo congiunto da parte di Canarbino e Axpo a quello esclusivo della sola Canarbino su EPU. A tal fine, Canarbino, che già detiene una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di EPU, acquisirà da Axpo un'ulteriore quota pari al 30%, arrivando così a detenere una partecipazione complessiva pari all'80% del capitale sociale e dei diritti di voto di EPU. Axpo rimarrà titolare di una quota di partecipazione pari al 20%.

4. In forza delle pattuizioni contrattuali tra le parti, EPU sarà gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori, di cui due designati da Canarbino [omissis] e uno designato da Axpo [omissis]. Il Consiglio di Amministrazione di EPU delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei suoi consiglieri, fatte salve alcune materie per le quali sarà necessario il voto favorevole espresso all'unanimità, ma che non sono tali da consentire al socio di minoranza di bloccare decisioni essenziali per determinare gli indirizzi strategici dell'attività di EPU, non comportando quindi un controllo congiunto a fini *antitrust*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

IV.1. I mercati rilevanti

6. In ragione dell'operatività delle Parti, i mercati coinvolti dall'Operazione riguardano la: (i) fornitura al dettaglio di energia elettrica ai clienti connessi in alta e media tensione; (ii) fornitura al dettaglio di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici in bassa tensione; (iii) vendita al dettaglio di gas naturale a piccoli clienti e ai clienti di medie e grandi dimensioni; (iv) produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica (v) approvvigionamento e vendita all'ingrosso di gas naturale.

IV.1.1. Fornitura al dettaglio di energia elettrica ai clienti connessi in alta e media tensione e ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione

7. L'attività di vendita al dettaglio di energia elettrica consiste nella commercializzazione, fornitura e consegna dell'energia ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione, e si distingue, in base alla tipologia di clientela finale servita, tra vendita a: a) clienti connessi in alta e media tensione; b)

⁴ Nel bilancio consolidato di EPU le partite infragruppo sono elise; quindi, i valori di bilancio forniti non considerano il fatturato realizzato da EPU per le proprie vendite infragruppo, che ammonta a [35-100] milioni di euro.

clienti non domestici connessi in bassa tensione; c) clienti domestici, anch'essi connessi in bassa tensione⁵.

8. Il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti non domestici connessi in media e alta tensione è di dimensione geografica nazionale.

9. I mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti connessi in bassa tensione (sia domestici che non domestici) sono, invece, considerati nella prassi decisionale dell'Autorità di dimensione geografica locale, coincidente con l'ambito provinciale almeno per quanto riguarda i clienti domestici⁶.

IV.1.2. Vendita al dettaglio di gas naturale a piccoli clienti e ai clienti di medie e grandi dimensioni

10. La vendita al dettaglio del gas naturale comprende l'attività di fornitura e consegna ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto del gas, e, nella prassi decisionale dell'Autorità, si distingue in diversi mercati. Nel caso di specie, l'Operazione interessa i mercati: a) della vendita di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni con consumi inferiori a 200.000 mc/anno, che ha dimensione geografica provinciale⁷ e b) della vendita di gas naturale a clienti finali di medie o grandi dimensioni con consumi superiori a 200.000 mc/anno, che ha dimensione geografica nazionale.

IV.1.3. Produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica

11. Secondo la consolidata prassi dell'Autorità,⁸ il mercato della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica costituisce un mercato distinto, situato a monte rispetto ai mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica. Questo include, in Italia, sia le transazioni a termine che a pronti (Mercato del Giorno Prima e Mercato Infragiornaliero) concluse attraverso le piattaforme organizzate dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., sia i contratti bilaterali (OTC).

12. Il mercato in esame è stato ritenuto di dimensione subnazionale⁹, in virtù dei vincoli di rete che tuttora limitano in un numero significativo di ore i transiti di energia elettrica tra il Nord e il Sud del Paese, nonché tra il continente e le isole maggiori. Allo stato, l'Autorità distingue le macrozone Nord e Sud e le due isole maggiori.

IV.1.4. Approvvigionamento e vendita all'ingrosso di gas naturale

13. L'attività di approvvigionamento di gas all'ingrosso è svolta da operatori che acquistano il gas da fornitori esteri o produttori nazionali, e possono sia destinarlo alla rivendita all'ingrosso o al dettaglio ai clienti finali, sia destinarlo all'autoconsumo (in particolare per la generazione di energia elettrica). Nella prassi dell'Autorità¹⁰, il mercato dell'approvvigionamento e vendita all'ingrosso di

⁵ Cfr., *ex multis*, C12216 - *Erg Power Generation/Perseo-Andromeda*, provvedimento n. 27549 del 6 febbraio 2019, in Bollettino n. 8/2109 e C12170 - *Green Network/Ramo di Azienda di Burgo Energia*, provvedimento n. 27248 del 27 giugno 2018, in Bollettino n. 27/2018.

⁶ Cfr. C12770 - *Eni Plenitude/Acea Energia*, provvedimento n. 31740 del 2 dicembre 2025, in Bollettino n. 47/2025.

⁷ Cfr. *ibidem*.

⁸ Cfr. C12770 - *Eni Plenitude/Acea Energia* cit.; C12692 - *Iren/Egea Holding*, provvedimento n. 31427 del 20 dicembre 2024, in Bollettino n. 1/2025 e C12085 - *Energrid Holdings/Tradeinv Gas & Energy*, provvedimento n. 26433 del 1° marzo 2017, in Bollettino n. 10/2017.

⁹ Cfr. C12770 - *Eni Plenitude/Acea Energia*, cit..

¹⁰ Cfr. C12770 - *Eni Plenitude/Acea Energia*, cit.; C12692 - *Iren/Egea Holding* cit.; C12504 - *Axpo Italia-Canarbino/Italian Gas*, provvedimento n. 30417 del 13 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023 e C12085 - *Energrid Holdings/Tradeinv Gas & Energy*, cit..

gas naturale costituisce pertanto un mercato distinto da quello della fornitura al dettaglio di gas naturale a clienti finali, di dimensione geografica nazionale¹¹.

V. GLI EFFETTI DELL'OPERAZIONE

14. Nel caso di specie non emergono elementi idonei a ritenere che il passaggio da controllo congiunto a controllo esclusivo in capo a Canarbino sia tale da modificare gli incentivi della società rispetto a quelli che aveva prima dell'Operazione. Di conseguenza, l'Operazione non appare suscettibile di incidere in alcun modo sull'attuale situazione concorrenziale nei mercati rilevanti individuati.

15. Infatti, sotto il profilo orizzontale, la quota di mercato congiunta rimane inferiore all'1% in ciascuno dei mercati considerati di dimensione geografica nazionale (clienti connessi in alta e media tensione e vendita di gas naturale a clienti finali di medie o grandi dimensioni). Quanto ai mercati di dimensione provinciale (clienti domestici e non domestici in bassa tensione, vendita di gas naturale ai clienti di piccole dimensioni), la quota congiunta è sempre inferiore al 5% in tutte le province a eccezione di due per i clienti domestici in bassa tensione (Lucca ([10-15]%) e La Spezia ([5-10]%%)) e tre per il gas (Lucca ([25-30]%%), La Spezia ([5-10]%%) e Varese ([5-10]%%)).

16. Infine, sotto il profilo verticale, l'Operazione non è in grado di dare luogo ad alcuna criticità concorrenziale in ragione della quota di mercato detenuta dalle Parti nei mercati a monte (produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica e approvvigionamento e vendita all'ingrosso di gas naturale), inferiore allo 0,5% per qualsiasi dimensione geografica considerata, e, come indicato, nei mercati a valle.

17. Alla luce delle considerazioni esposte, l'Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

¹¹ Cfr. C12770 - *Eni Plenitude/Acea Energia*, cit. e C12692 - *Iren/Egea Holding*, cit..

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2154 – PROGETTO TIM - URBAN VISION / CONVERSIONE DELLE POSTAZIONI TELEFONICHE PUBBLICHE IN CABINE DIGITALI MULTISERVIZI

Roma, 12 marzo 2026

Associazione Nazionale Comuni Italiani

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'adunanza del 10 marzo 2026, ha deliberato di formulare alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle problematiche concorrenziali derivanti dalla possibile approvazione da parte dei Comuni, senza svolgimento di alcuna procedura ad evidenza pubblica, di un progetto di TIM S.p.A. (di seguito, "TIM") in *partnership* con Urban Vision S.p.A. (di seguito, "Urban Vision") volto alla conversione delle attuali postazioni telefoniche pubbliche (cosiddette cabine telefoniche) in cabine digitali multiservizi. Tale progetto risulta essere stato già approvato dal Comune di Milano (con delibera n. 1699 del 22 dicembre 2023 e con la sottoscrizione di un successivo accordo del 6 marzo 2024) e dal Comune di Bari (con delibera n. 151 del 7 marzo 2024); risulta, altresì, che altri Comuni possano essere interessati ad aderirvi. Con la presente segnalazione, dunque, si intende indirizzare il *modus procedendi* dei Comuni che dovessero aderire, anche in futuro, a tale progetto.

Il progetto prevede che nuove cabine digitali saranno installate sul suolo pubblico, alcune negli spazi attualmente occupati dalle vecchie cabine, altre in spazi diversi. Esse verranno utilizzate per fornire vari servizi, tra i quali chiamate telefoniche, informazioni istituzionali, promozione e informazione culturale, *alert* pubblici, applicazioni sensoristiche per persone con disabilità motorie, barriere linguistiche o visive, e strumenti di contrasto agli episodi di violenza nei confronti delle donne o dei fenomeni di microcriminalità. Esse disporranno inoltre di spazi per la pubblicità in formato digitale e saranno interamente finanziate dai proventi derivanti dall'attività pubblicitaria.

Tale progetto fa seguito alla delibera n. 98/23/CONS¹, con la quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) ha ritenuto che non fosse più necessario continuare a garantire la disponibilità delle cabine telefoniche nell'ambito degli obblighi del servizio universale e ha quindi eliminato gli obblighi precedentemente previsti in capo a TIM nello svolgimento del servizio di telefonia pubblica, di fatto lasciando le cabine nella piena disponibilità della società (salvo quelle nei luoghi di rilevanza sociale) e conferendole piena autonomia nella scelta se continuare o meno a fornire il servizio. La delibera, tuttavia, riguarda il servizio di telefonia pubblica e, quindi, interessa le cabine solo nella misura in cui esse siano manufatti funzionali alla fornitura del servizio di telefonia pubblica, senza che da ciò possa desumersi un principio generale legato all'utilizzo delle cabine, laddove TIM ne modifichi la funzione.

¹ Cfr. Delibera AGCom n. 98/23/CONS – Esito della verifica sulla necessità del servizio di telefonia pubblica ai sensi dell'articolo 97 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

L'Autorità ritiene che l'approvazione del progetto di TIM e Urban Vision da parte dei Comuni coinvolti e la sua implementazione possano comportare una ingiustificata violazione del principio di non discriminazione e una distorsione delle dinamiche concorrenziali nel settore della pubblicità esterna, nella misura in cui consentono l'installazione di impianti pubblicitari, e dunque l'offerta del relativo servizio, senza l'attivazione di procedure competitive, in un settore che risulta per sua natura contingentato, data la limitatezza degli spazi disponibili.

Al riguardo, va evidenziato che gli impianti che TIM intende installare, in *partnership* con Urban Vision, appaiono avere una finalità prevalentemente pubblicitaria, mentre il servizio di telefonia, sebbene presente, avrebbe un ruolo solo secondario e accessorio rispetto alla funzione pubblicitaria. In tale contesto, emerge che l'installazione di tali strutture sul suolo pubblico senza alcun confronto competitivo possa comportare una distorsione concorrenziale, con una evidente discriminazione a favore di TIM e di Urban Vision e a sfavore delle altre imprese che prestano il servizio di pubblicità *out-of-home*, che per lo svolgimento di tale servizio hanno dovuto necessariamente confrontarsi con i concorrenti nell'ambito di procedure competitive e che, pertanto, devono sostenere oneri e costi maggiori che impediscono loro di praticare prezzi più bassi per l'acquisizione dello spazio pubblicitario, quali i costi per la predisposizione delle offerte di gara, i rischi della mancata aggiudicazione e l'accettazione delle condizioni determinate da un confronto concorrenziale aperto, che includono anche gli oneri da corrispondere a ciascun Comune.

Tali preoccupazioni non sono risolubili dall'eventuale previsione da parte dei Comuni della non esclusività del progetto. Essa, infatti, non risolve la intrinseca limitata disponibilità di spazi pubblici nell'ambito cittadino che impone un'esigenza di contingentamento.

L'assenza di un confronto competitivo non si giustifica neanche alla luce degli interessi pubblici soddisfatti dalle nuove cabine, quali il contributo alla digitalizzazione delle città e l'offerta gratuita e distribuita sul territorio di servizi ai cittadini. Il perseguimento di tali interessi, infatti, pur meritevole di apprezzamento, non sarebbe impedito dall'attivazione di un confronto competitivo che consenta all'Amministrazione di raggiungere i medesimi obiettivi stimolando al contempo le dinamiche concorrenziali tra i soggetti interessati, sia in termini di prezzo che di qualità.

Ed invero, la concessione per la gestione di spazi pubblicitari condizionata alla fornitura di beni e servizi di pubblica utilità, previa procedura di gara, è una prassi consolidata. I Comuni indicano gare per aggiudicare la gestione di spazi pubblicitari in luoghi pubblici che prevedono una combinazione di offerte tecniche ed economiche e che si concludono con la sottoscrizione di contratti in base ai quali l'aggiudicatario, a fronte del rilascio della concessione, si impegna, oltre al pagamento di una somma in denaro, a gestire a sue spese e installare beni ad uso pubblico, quali pensiline di fermata di mezzi automobilistici, bagni pubblici, strutture per il *bike sharing*, schermi interattivi destinati a veicolare informazioni e contenuti istituzionali di pubblico interesse, impianti per servizi di videosorveglianza e pulsanti per chiamate di emergenza con centrali di sorveglianza.

Tutto ciò considerato, l'Autorità auspica che i Comuni che sono interessati ad aderire al progetto di TIM e Urban Vision per l'installazione di nuove cabine digitali vogliano tener conto di quanto sopra esposto e assumano le conseguenti azioni amministrative in conformità ai principi concorrenziali, avvalendosi di procedure competitive, al fine di prevenire le discriminazioni nel mercato della pubblicità *out-of-home* che si verificherebbero qualora il progetto dovesse essere implementato nel loro territorio.

Si chiede in quest'ottica la massima possibile diffusione ai Comuni della presente segnalazione da parte di codesta Associazione.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXVI- N. 13 - 2026

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
